
aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo Uscita



N.0005401/2013 del 13/05/2013

Direzione Studi, Risorse e Servizi



e p.c. All'IGOP - Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi
del lavoro pubblico
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: "Progetto di collaborazione e assistenza su contrattazione integrativa e uniforme applicazione dei contratti collettivi".

Si fa riferimento alle problematiche interpretative, emerse e già discusse in occasione degli incontri avuti con i comuni aderenti al progetto indicato in oggetto, concernenti l'applicazione delle disposizioni contrattuali sulle "risorse decentrate", alla luce delle sopravvenute disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010.

Tenuto conto della primaria esigenza di prospettare soluzioni sempre pienamente coerenti con le disposizioni di legge vigenti, questa Agenzia ha ritenuto necessario coinvolgere il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGOP, per la opportuna condivisione di alcune delle soluzioni prospettate.

Analogo coinvolgimento si è realizzato per la validazione del "foglio di lavoro", finalizzato alla corretta quantificazione delle risorse decentrate nel rispetto dei vincoli di legge, illustrato nel corso di uno degli ultimi incontri avuti.

A seguito dei contatti intercorsi, l'IGOP ha validato il "kit excel per la gestione delle risorse decentrate" (trasmesso via PEC in allegato al messaggio di trasmissione della presente nota), ritenendolo coerente con le vigenti norme di legge che stabiliscono limiti alla crescita dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Si comunica altresì che, relativamente a due delle problematiche interpretative a suo tempo discusse, il medesimo Ispettorato ha asseverato, nei termini seguenti, le soluzioni interpretative, già prospettate:

1) estensione del limite legale di crescita delle risorse anche alla quantificazione delle disponibilità finanziarie per lavoro straordinario: *nel Comparto Regioni-Autonomie Locali, in cui il fondo per lo straordinario è nettamente distinto dal "fondo" destinato al finanziamento della contrattazione integrativa (cd "risorse decentrate"), il limite 2010 va quantificato ed applicato con riferimento alle predette "risorse decentrate" (fondo in senso stretto) o al complesso delle risorse (risorse decentrate + fondo straordinario)?*

La regola generale, individuata dal DL n. 78/2010, è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Ciò posto, dalla disciplina dell'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 1° aprile 1999, si evince chiaramente la limitazione delle risorse per lo straordinario, predeterminate con i parametri previsti dal CCNL e ancorate all'ammontare storico costituito dal fondo previsto dall'art. 31, c.2, CCNL del 6.7.1995 ridotto del 3%. Dette risorse sono, dunque, già bloccate e sottoposte ad un chiaro limite fin dal 1999.

Pertanto, certamente può ritenersi condivisibile la scelta di circoscrivere il limite previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del DL n.78/2010 alle sole risorse destinate alla contrattazione integrativa (fondo in senso stretto), di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999.

Infatti, per il diverso fondo dello straordinario, chiaramente e nettamente distinto da quello generale delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, non si pone un problema di eventuale crescita del suo ammontare per il periodo successivo al 2010, dato che, come si è detto, esso, come quantificato presso ciascuna amministrazione, è immodificabile in aumento. Né, in termini più generali, si pone per tali risorse un problema di "limite alla crescita" (e, conseguentemente, di riduzione proporzionale del suddetto limite) dal momento che si tratta di un fondo non soggetto ad alcuna dinamica.

Occorre, inoltre, evidenziare che le risorse dello straordinario, per la specifica finalità cui sono destinate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, non manifestano e non possono manifestare una correlazione diretta ed automatica con il numero dei dipendenti in servizio. Sussiste, anzi, una "correlazione inversa", dato che, in presenza di una riduzione del personale, per garantire la continuità dei servizi, si potrebbe determinare presso un ente una maggiore esigenza di ricorso a tale istituto.

2) modalità operative per la quantificazione delle riduzioni previste dalla parte finale dell'art. 9, comma 2-bis, del DL n.78/2010 in relazione alla riduzione del personale: *la riduzione delle risorse, derivante dalla diminuzione del personale in servizio registrata in ciascun anno rispetto all'anno base 2010, va operata direttamente sul limite determinato con riferimento alle risorse 2010 oppure sulle risorse quantificate, di anno in anno, in misura minore o uguale alle risorse 2010?*

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

In proposito, si deve precisare innanzitutto che le due diverse modalità conducono a risultati diversi solo nell'ipotesi in cui le risorse quantificate di anno in anno siano già in partenza inferiori alle risorse 2010, per effetto di scelte autonome dell'ente in merito al dimensionamento della parte variabile del fondo.

Nel merito della problematica, occorre considerare che l'art. 9, comma 2-bis, in esame, come è noto, è finalizzato a porre un limite alla crescita dei fondi. Nell'ambito del suddetto limite, continuano, invece, ad operare le disposizioni contrattuali relative alle modalità di quantificazione delle risorse decentrate.

In tale contesto, l'anno 2010 viene individuato come "anno base" per quantificare il limite di crescita. La norma legale, peraltro, non si limita solo a fissare un limite dimensionato sul valore certificato delle risorse decentrate per il 2010, ma impone anche di operare una ulteriore riduzione delle stesse in relazione alla diminuzione di personale intervenuta nell'anno di riferimento rispetto a quello in servizio nel 2010.

Ciò premesso, si ritiene più coerente con la finalità della norma (quella di porre un limite alla crescita dei fondi) e con il suo carattere di disciplina di contenimento, nel cui ambito comunque continuano ad operare le disposizioni contrattuali, una modalità applicativa che conduca, di anno in anno, alla definizione di uno specifico limite di crescita (sempre non superiore a quello relativo all'anno 2010), entro il quale gli enti continuano ad applicare le disposizioni contrattuali.

In tale logica, la riduzione da apportare va intesa come "riduzione del limite 2010", in proporzione alla diminuzione del personale in servizio nell'anno di riferimento rispetto al 2010.

Tale soluzione appare anche più coerente con il concetto di "riduzione proporzionale" enunciato nella disposizione.

Vi è infatti proporzionalità, se viene mantenuta una simmetria tra riduzione percentuale del personale (da calcolarsi con riferimento all'anno base 2010) e riduzione percentuale delle risorse (anch'essa da calcolarsi con riferimento al medesimo anno 2010).

Il Direttore

Dott. Pierluigi Mastrogiuseppe

